




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali



Al sig. sindaco del comune di

E, p. c.

Alla Prefettura-UTG di Bari
Albo regionale dei segretari comunali
e provinciali della Puglia
segretaricomunali.prefba@pec.interno.it

Oggetto: vicesegretario del comune di

Si riscontra la nota prot. n. 2657 del 6 dicembre 2017 con la quale si chiede se il Responsabile di _____ (settore in convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 con codesto ente), appartenente alla categoria D, posizione economica D1, e in possesso della laurea magistrale in Scienze Economiche, possa svolgere le funzioni di vicesegretario presso il comune di _____

Al riguardo, si rammenta in primo luogo che i requisiti per poter ricoprire le funzioni di vicesegretario, stante anche il parere n. 251 del 26 giugno 2003 (di cui si allega copia) reso dalla Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali di questo Ministero, devono essere analoghi a quelli richiesti per il concorso pubblico per segretari comunali, per l'accesso al quale è necessario il possesso della laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio.

È l'art.13, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997, infatti, a prevedere che *"Sono iscritti all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore di cui all'art. 17, comma 77, della legge."*

Chiaramente la previsione dei titoli contenuta nell'art. 13 sopra richiamato, nasce sotto la vigenza del precedente ordinamento universitario, la cui riforma, introdotta con il D.M. n. 509/1999 – e che ha previsto tra l'altro il rilascio da parte delle università dei diplomi di laurea di primo livello, laurea (L), e di secondo livello, laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) – non ha inciso, tuttavia, sull'individuazione del titolo di studio idoneo a ricoprire la carica di vicesegretario.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

Tale convincimento è stato avvalorato dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 4 dell'8 novembre 2005.

In tale documento si precisa, infatti, che rispetto a precedenti posizioni “[...] *Le cose risultano cambiate con il decreto interministeriale del 5 maggio 2004, che, intervenendo in merito a tale questione, ha provveduto, ai fini della partecipazione dei suindicati soggetti ai concorsi pubblici, all’equiparazione dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento alle nuove lauree specialistiche (LS).*”.

Il Dipartimento della funzione pubblica, in merito alla richiesta interpretativa dell’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, riguardante l’equiparazione dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento alle nuove lauree specialistiche (LS/LM) ha affermato che “[...] *l’equipollenza fra diplomi di laurea (DL) e lauree specialistiche/magistrali (LS/LM) vale al fine di consentire ai laureati del vecchio ordinamento di partecipare alle selezioni per le quali è espressamente richiesto detto ultimo titolo (LS/LM) [...]*”.

Dalla posizione assunta nella citata circolare si può, quindi, argomentare agevolmente che, essendo richiesta dall’art. 13 del d.P.R. n. 465/1997 la laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio, il titolo oggi necessario per accedere al concorso di segretario comunale è quello della cd. laurea specialistica o magistrale (LS o LM) e non certamente la sola laurea triennale (L).

Pertanto, anche per l’assolvimento delle funzioni di vicesegretario sono necessari i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio (DL) di durata non inferiore a quattro anni conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, ovvero una laurea specialistica (LS) – ora denominata laurea magistrale (LM) – ovvero una laurea magistrale a ciclo unico o a percorso unitario, di durata quinquennale, appartenente alle equivalenti classi di laurea previste dalla vigente normativa universitaria.

Unico aspetto che potrebbe essere ad oggi controverso appare quello della definizione delle classi di laurea che, in relazione ai contenuti didattici e formativi, possano considerarsi corrispondenti alle vecchie lauree in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche.

A tale proposito, nel rammentare che le equiparazioni per l’accesso ai pubblici concorsi, tra Lauree Vecchio ordinamento, Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali sono stabilite da una serie di provvedimenti e, in particolare, dal Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, si precisa che, laddove una laurea del vecchio



Ministero dell'Interno


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali

ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, sarà compito dell'Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe è equiparato il titolo di studio posseduto.

Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti del quesito proposto, non rientranti negli ambiti di competenza di questo Albo Nazionale, potrà essere rivolta analoga richiesta di parere al Dipartimento della funzione pubblica.

Cordiali saluti.


IL DIRIGENTE
(dott.ssa Maria Cristina Tedesco)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Prot. n. 251

Roma, 26 GIU. 2003

Fasc. 17200/18104/1

ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
SEZIONE REGIONALE

e, p.c.



ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
VIA DEL TRITONE, 125

00187 - ROMA

OGGETTO: Richiesta parere.

Per quanto di competenza, con riferimento alla nota prot. n. 704 del 16.5.2003 con la quale codesta Sezione regionale ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alla possibilità che un Vice Segretario possa svolgere funzioni di reggenza di sede provinciale vacante, si rappresenta quanto segue.

La richiesta di parere rivolta a questo Ufficio trae origine dalla situazione determinatasi nell'ufficio di segreteria

era stato assegnato ad un dirigente ritenuto non in possesso dei requisiti richiesti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che la questione deve ritenersi superata in quanto, con determinazione del Presidente dell'Agenzia Nazionale prot. n. 1608/2003/AGEN/TED del 24 gennaio 2003 è stato nominato il titolare della citata segreteria provinciale, che ha regolarmente assunto servizio in data 1 maggio 2003, come risulta da nota prot. 16032 dell'8 maggio 2003.

Per quanto concerne il legittimo affidamento dell'incarico al Vice Segretario, si concorda con la tesi prospettata da codesta Sezione regionale.

In particolare, relativamente ai tre specifici aspetti problematici rappresentati nella richiesta in riscontro, si osserva quanto segue:

a) lo "status" giuridico di un vice segretario comunale o provinciale è sancito, oltreché dalle norme contrattuali, dall'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 che, al comma 5, testualmente recita: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento";

b) le funzioni di vicesegretario non possono non essere incardinate in un posto previsto dalla pianta organica dell'Ente. Infatti, le funzioni di cui trattasi sono meramente eventuali (supplenza) per cui non può ipotizzarsi un posto nella struttura per l'esclusivo svolgimento di tali compiti, dovendo gli stessi configurarsi come aggiuntivi per uno dei posti dirigenziali dell'Ente. In relazione a ciò l'incarico può essere conferito o ad un dirigente assunto a tempo indeterminato ovvero ad un dirigente assunto con contratto a termine ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 267/2000, che prevede la possibilità di procedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

L'atto di incardinazione è adottato secondo le disposizioni dell'art. 109, comma 1, del citato d.lgs. che stabilisce il meccanismo dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Invero, ai sensi del citato comma 1, i predetti incarichi sono attribuiti con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco o del Presidente della Provincia.

Pertanto, l'Ente nell'ambito delle scelte regolamentari mediante le quali esercita la propria potestà autoorganizzatoria, qualora voglia esercitare la facoltà di prevedere la figura del vicesegretario, potrà alternativamente o individuare direttamente il posto il cui titolare sia chiamato, all'occorrenza, a svolgere l'incarico aggiuntivo, di supplenza, ovvero demandare alla scelta discrezionale del sindaco di procedere, all'emergere dell'esigenza, alla scelta del funzionario tra quelli che ricoprono una rosa di posti di funzione indicata nel regolamento.

Ciò posto, a giudizio di questo ufficio, il dipendente che viene nominato vice segretario con provvedimento del Sindaco e nel rispetto di criteri stabiliti dal regolamento, deve, comunque, risultare in possesso del requisito soggettivo del titolo di studio richiesto per il segretario comunale e cioè del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 465/97.

In relazione a quanto sopra specificato, la risposta al terzo quesito non può che essere formulata in termini negativi.

Infine con riguardo al parere pubblicato sulla rivista giuridica "Guida agli Enti Locali" del 12 ottobre 2002, n.39, si fa presente che sono riconducibili a questo Ministero esclusivamente le risposte contenute nella rubrica "Viminale risponde" diverse dai commenti intestati "La proposta" e "Interpretazione", che riflettono l'orientamento di esperti autonomamente individuati dalla redazione della Rivista.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Balsamo)

dhk
PL/ip